

## Proposta di legge

### BOZZA DI TESTO PROPOSTA DI LEGGE

#### Articolato

#### Art.1

##### Obiettivi e finalità

- 1- La presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi e finalità:
  - a) Unificare su tutto il territorio nazionale le misure di dimostrata efficacia per la prevenzione, il controllo ed il contrasto delle ICA;
  - b) Semplificare e innovare i programmi di controllo e gestione dei dati;
  - c) Creare una banca dati nazionale delle ICA;
  - d) Armonizzare a livello nazionale le strategie per la prevenzione e il controllo;
  - e) Creare figure addette al controllo delle infezioni, alla comunicazione e alla prevenzione nei vari ospedali e nei reparti più a rischio;
  - f) Migliorare e adeguare alle evidenze scientifiche il livello di efficacia delle misure di prevenzione e controllo delle ICA;
  - g) Armonizzare a livello nazionale le strategie di prevenzione e contrasto
- 2- Qualora la Comunità Europea, tramite apposite direttive, ponga obiettivi maggiori rispetto a quelli prefissi dalla presente legge, tali obiettivi debbono intendersi automaticamente recepiti
- 3- Gli obiettivi di cui al comma 1 sono validi per ciascun ente locale.

#### Art. 2

Ogni struttura ospedaliera provvederà ad adottare tutte le misure atte a raccogliere e ad elaborare il rischio infettivo presente ed a poter applicare misure di controllo nuove ed a migliorare quelle già esistenti.

I sistemi di sorveglianza che ciascuna struttura ospedaliera potrà adottare sono quelli previsti dalle Circolari Ministeriali n. 52/1985 e n. 8/1988.

La sorveglianza dovrà essere esercitata in maniera continua con analisi dei dati, applicazione di misure di controllo e valutazione della efficacia delle stesse.

All'interno di ogni reparto ospedaliero dovrà essere individuata la figura di un responsabile preposto all'invio della segnalazione dell'infezione entro sette giorni dalla scoperta della stessa.

#### Art. 3

Sarà prevista la creazione di una Banca dati Nazionale unificata cui dovranno essere inviati obbligatoriamente i dati del monitoraggio di cui all'art. 2 ed in cui confluiranno tutte le raccolte dati provenienti dalle strutture ospedaliere presenti sul territorio nazionale.

La Banca Dati Nazionale sarà tenuta presso il Ministero della Salute o presso ente pubblico o agenzia privata individuata con apposito decreto ministeriale.

#### Art. 4

Sarà approntato un programma di sensibilizzazione dei pazienti e del personale al fine di rendere l'utenza partecipe della importanza della corretta applicazione delle misure igienico sanitarie, in special modo della igiene delle mani e dell'uso delle mascherine.

Ogni struttura ospedaliera provvederà alla pubblicità di tale programma nei vari reparti

#### Art.5

Sarà creata una procedura di valutazione delle strutture ospedaliere, sulla base della esperienza degli utenti e dei loro familiari, la cui tenuta sarà affidata ad enti del settore ovvero ad associazioni private, al fine di ottenere una celere identificazione delle strutture di eccellenza e di quelle bisognose di interventi di sostegno

#### Art. 6

Sarà introdotta una responsabilità civile e penale in capo alla figura del Responsabile atto alla vigilanza sulla applicazione delle procedure introdotte dalla presente legge.

#### Art. 7

Il Ministero della Salute provvederà ad emanare una tabella sugli standard minimi delle tecnologie utilizzate ed a stabilire la periodicità minima della revisione degli impianti

#### Art. 8

Ogni struttura ospedaliera dovrà adottare un sistema di revisione ed aggiornamento sulla prevenzione e riconoscimento della ICA basato su:

1. Precauzioni standard
  - a. Igiene delle mani
  - b. Utilizzo dei guanti
  - c. Utilizzo delle barriere protettive
  - d. Gestione delle attrezzature e dello strumentario utilizzato per l'assistenza del paziente
  - e. Igiene ambientale
  - f. Gestione della biancheria e delle stoviglie
  - g. Collocazione del paziente
2. Precauzioni basate sulla via di transizione
  - a. Trasmissione per contatto
  - b. Trasmissione per droplet
  - c. Trasmissione per via aerea

#### Art.9

Ogni struttura ospedaliera provvederà ad effettuare uno screening settimanale nei reparti a rischio per i lungodegenti

#### Art. 10

Gli enti locali provvederanno alla promozione di corsi di aggiornamento e formazione del personale sanitario riguardo alla sicurezza dei pazienti

#### Art. 11

Il Ministero della Salute provvederà alla creazione di un sistema di condivisione delle esperienze pratiche nelle varie regioni.

#### Art. 12

Il Ministero della Salute, il C.I.O., le Regioni, le Città Municipali, e le Comunità locali sono investite del controllo e del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

#### Art. 13

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, le autorità pubbliche devono mantenere aggiornate le informazioni in loro possesso relative alla materia della presente legge e tale scopo devono tenere elenchi, registri e schedari accessibili al pubblico. Deve essere favorito l'accesso alle basi di dati elettronici, comprendenti le relazioni sulla situazione della sanità, alla legislazione, ai piani o alle politiche nazionali, alle convenzioni internazionali

#### Art. 14

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a garantire la copertura finanziaria necessarie per il raggiungimento degli obiettivi preposti dal presente disegno di legge.

#### Art. 15

Normative finanziarie e di riferimento regionale devono essere elaborate nel rispetto delle disposizioni del presente disegno di legge.

#### Art. 16

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge

#### Art. 17

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale